



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA IN MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE, FATTO A ROMA E A OTTAWA L'11 DICEMBRE 2020, A ROMA IL 20 GENNAIO 2021 E A TORONTO IL 3 FEBBRAIO 2021

Art. 8 (Accordo)

Informazione e Promozione

1. Le Parti mettono a disposizione, in particolare sui rispettivi siti Internet governativi, tutte le informazioni riguardanti il presente Accordo, compresa ogni informazione relativa ai passaggi necessari per presentare una richiesta di soggiorno. Le Parti garantiscono che tutti i documenti richiesti per la domanda siano accessibili elettronicamente. 2. Le Parti promuovono, autonomamente o in collaborazione, presso i cittadini italiani e canadesi le opportunita' offerte loro dal presente Accordo.

Versione in vigore dal 11 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilita' giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 117
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2022/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it